



Numero di notifica : 2023/0452/NL (Netherlands)

Modifica del decreto sui prodotti del tabacco e sui prodotti da fumo in relazione al divieto di vendita transfrontaliera a distanza di prodotti correlati diversi dalle sigarette elettroniche e dai contenitori di ricarica

Data di ricezione : 18/07/2023

Termine dello status quo : 19/10/2023

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2173

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0452/NL

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifikasi – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20232173.IT

1. MSG 001 IND 2023 0452 NL IT 18-07-2023 NL NOTIF

2. Netherlands

3A. Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@douane.nl)

3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

4. 2023/0452/NL - SERV20 - E-commerce

5. Modifica del decreto sui prodotti del tabacco e sui prodotti da fumo in relazione al divieto di vendita transfrontaliera a distanza di prodotti correlati diversi dalle sigarette elettroniche e dai contenitori di ricarica

6. Vendita transfrontaliera a distanza di sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina,



cartucce senza nicotina, dispositivi elettronici di riscaldamento e prodotti a base di erbe destinati al fumo

7.

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Altro

Il divieto proposto viene applicato senza discriminazioni. Non viene fatta alcuna distinzione tra i rivenditori con sede nei Paesi Bassi e i rivenditori con sede in altri paesi. Pertanto, non viene fatta alcuna distinzione in base alla nazionalità o al paese di stabilimento. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, vige un divieto di vendita nel mercato interno di sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina, dispositivi elettronici di riscaldamento e prodotti a base di erbe destinati al fumo.

Il divieto è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, vale a dire la tutela della salute pubblica. La necessità e la proporzionalità del divieto di vendita transfrontaliera di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di ricarica sono già state ponderate con l'istituzione degli articoli 18 e 20 della direttiva sui prodotti del tabacco e sono sintetizzate nel considerando 33 di tale direttiva:

"(33) Le vendite transfrontaliere a distanza di prodotti del tabacco potrebbero agevolare l'accesso ai prodotti del tabacco che non sono conformi alla presente direttiva. Sussiste inoltre un aumento del rischio che i giovani abbiano accesso ai prodotti del tabacco. Di conseguenza, vi è il rischio che la legislazione sul controllo del tabacco venga compromessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a vietare le vendite transfrontaliere a distanza".

Il divieto è una misura appropriata e non va oltre quanto necessario. Una diminuzione dei punti vendita riduce l'esposizione a questi prodotti e contribuisce a diffondere il messaggio secondo cui fumare non deve essere la normalità. Questo aiuta a ridurre le probabilità che i giovani inizino a fumare. Vietando le vendite transfrontaliere di sigarette elettroniche prive di nicotina, di dispositivi elettronici di riscaldamento e di prodotti a base di erbe destinati al fumo, tutti i prodotti correlati sono soggetti alle medesime norme, evitando in tal modo effetti di ricaduta. Secondo il governo, l'introduzione di un divieto di vendita a distanza come prima misura piuttosto che come ultima è l'azione più efficace. Ciò impedisce, ad esempio, che la proposta di divieto di vendita nei supermercati provochi un forte aumento delle vendite online, il che potrebbe ridurre o eliminare l'effetto positivo sulla prevalenza del fumo e quindi sulla salute pubblica. Inoltre la misura non va oltre quanto necessario. Come le misure precedenti, questo divieto fa parte di un pacchetto coerente di misure necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'accordo nazionale di prevenzione. Una misura fondamentale al riguardo è quella di ridurre il numero di punti vendita, che è prevista dal presente decreto. La mancata attuazione di tale misura comprometterebbe la politica generale volta a raggiungere l'obiettivo di una generazione che non fuma entro il 2040.

8. Questo progetto di decreto vieta le vendite transfrontaliere a distanza di sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina, dispositivi di riscaldamento elettronici e prodotti a base di erbe destinati al fumo. Il divieto di cui all'articolo I del progetto di decreto può essere considerato una regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

Le vendite transfrontaliere a distanza di prodotti correlati (diverse dalle sigarette elettroniche e dai contenitori di ricarica) non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui prodotti del tabacco. Tuttavia, per gli aspetti non contemplati dalla direttiva sui prodotti del tabacco, uno Stato membro è libero di mantenere o introdurre una legislazione nazionale applicabile a tutti i prodotti immessi sul mercato in tale Stato membro, purché sia compatibile con il TFUE e non comprometta la piena applicazione della presente direttiva. Pertanto in tali condizioni uno Stato membro può, tra l'altro, prevedere la regolamentazione o il divieto di prodotti che assomigliano a un tipo di tabacco o di prodotti in apparenza correlati. I regolamenti tecnici nazionali richiedono una notifica preventiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

Non è stata inclusa alcuna clausola di riconoscimento reciproco. Il divieto proposto si applica ai rivenditori al dettaglio che offrono sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina, dispositivi elettronici di riscaldamento e prodotti a base di erbe destinati al fumo per vendite transfrontaliere a distanza da altri Stati membri dell'UE o da paesi terzi ai consumatori dei Paesi Bassi (importazioni). Inoltre il divieto si applica alle vendite transfrontaliere a distanza di sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza



nicotina, dispositivi elettronici di riscaldamento e prodotti a base di erbe destinati al fumo da parte di rivenditori al dettaglio stabiliti nei Paesi Bassi ai consumatori di altri Stati membri o paesi terzi (esportazioni).

9. Il divieto è giustificato da ragioni urgenti nell'interesse della salute pubblica, è applicato senza discriminazioni ed è necessario e proporzionato per la protezione della salute pubblica.

Divieto di discriminazione

Il divieto proposto viene applicato senza discriminazioni. Non viene fatta alcuna distinzione tra i rivenditori con sede nei Paesi Bassi e i rivenditori con sede in altri paesi. Pertanto, non viene fatta alcuna distinzione in base alla nazionalità o al paese di stabilimento. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, vige un divieto di vendita nel mercato interno di sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di ricarica senza nicotina, cartucce senza nicotina, dispositivi elettronici di riscaldamento e prodotti a base di erbe destinati al fumo.

Necessità

Il divieto è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, vale a dire la tutela della salute pubblica. La necessità e la proporzionalità del divieto di vendita transfrontaliera di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di ricarica sono già state ponderate con l'istituzione degli articoli 18 e 20 della direttiva sui prodotti del tabacco e sono sintetizzate nel considerando 33 di tale direttiva:

"(33) Le vendite transfrontaliere a distanza di prodotti del tabacco potrebbero agevolare l'accesso ai prodotti del tabacco che non sono conformi alla presente direttiva. Sussiste inoltre un aumento del rischio che i giovani abbiano accesso ai prodotti del tabacco. Di conseguenza, vi è il rischio che la legislazione sul controllo del tabacco venga compromessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a vietare le vendite transfrontaliere a distanza".

A partire dal 1° luglio 2023, entra in vigore il divieto di vendita transfrontaliera di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, nonché il divieto di vendita a distanza di prodotti del tabacco e prodotti correlati sul territorio nazionale. Il divieto di vendita transfrontaliera a distanza di prodotti correlati che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 18 e 20 della direttiva sui prodotti del tabacco è in linea con questo considerando.

Proporzionalità

Il divieto è una misura appropriata e non va oltre quanto necessario. Una diminuzione dei punti vendita riduce l'esposizione a questi prodotti e contribuisce a diffondere il messaggio secondo cui fumare non deve essere la normalità. Questo aiuta a ridurre le probabilità che i giovani inizino a fumare. Vietando le vendite transfrontaliere di sigarette elettroniche prive di nicotina, di dispositivi elettronici di riscaldamento e di prodotti a base di erbe destinati al fumo, tutti i prodotti correlati sono soggetti alle medesime norme, evitando in tal modo effetti di ricaduta. Secondo il governo, l'introduzione di un divieto di vendita a distanza come prima misura piuttosto che come ultima è l'azione più efficace. Ciò impedisce, ad esempio, che la proposta di divieto di vendita nei supermercati provochi un forte aumento delle vendite online, il che potrebbe ridurre o eliminare l'effetto positivo sulla prevalenza del fumo e quindi sulla salute pubblica. Inoltre la misura non va oltre quanto necessario. Come le misure precedenti, questo divieto fa parte di un pacchetto coerente di misure necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'accordo nazionale di prevenzione. Una misura fondamentale al riguardo è quella di ridurre il numero di punti vendita, che è prevista dal presente decreto. La mancata attuazione di tale misura comprometterebbe la politica generale volta a raggiungere l'obiettivo di una generazione che non fuma entro il 2040.

10. Numeri o titoli dei testi di base:

B-2023-0452-NL-01

B-2023-0452-NL-02

11. No

12.



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu